

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE "TEATRO STUDIO ARCI"
CODICE FISCALE 92036020532 COSTITUITA IL 06 MARZO 1997 PER LA MODIFICA E
L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117
(ART.101, COMMA2)**

Il giorno 20 del mese di novembre dell' anno 2019 alle ore 16:00 regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto, si è riunita, presso la sede sociale, l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.

- 1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 ed Integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art.35, comma 5 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017.

Alle ore 21:00 in seconda convocazione, dato che in prima l'assemblea era andata deserta.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione la Sig.ra Daniela Marretti la quale chiede alla Sig.ra Enrica Pistolesi che accetta di fungere da segretario.

Il Presidente, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, constata la presenza di un numero di soci sufficiente, come risulta dall'elenco delle presenze che si allega a questo atto con la lettera "A", dichiara l'Assemblea atta a deliberare in sede di seconda convocazione ai sensi dello Statuto Sociale.

Il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per rispondere all'esigenza di adeguamento dello Statuto rispetto alle modifiche obbligatoriamente introdotte dal nuovo Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017). Il Presidente inizia illustrando le disposizioni relative al Codice del Terzo Settore, che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter rientrare tra gli enti del terzo settore .

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione integrata con gli acronimi ETS e APS. Dopo un breve dibattito lo statuto e l' integrazione della denominazione vengono approvati con voto unanime dei presenti. Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale a formarne parte integrante.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro, chiarendo che la registrazione è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art.82 del citato decreto legislativo. Il Presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzia delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 30 giorni.


Il Presidente e il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Alle ore 23:30 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

Il presidente



Il segretario



STATUTO "DELL'ASSOCIAZIONE TEATRO STUDIO ARCI"

TITOLO I - Denominazione – sede

Articolo 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile e dal Decreto legislativo 03/07/2017 n.117 recante "Codice del Terzo settore", l'associazione con denominazione "TEATRO STUDIO ARCI" sarà integrata con "TEATRO STUDIO ARCI Ente del Terzo Settore" o, in breve, "TEATRO STUDIO ARCI ETS APS" a seguito dell'iscrizione nel relativo registro.

L'associazione ha sede legale in Grosseto Viale Mameli n. 15

La modifica della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria: viene pertanto deliberata dall'Assemblea ordinaria e di tale variazione deve essere data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate, alle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono albi e registri in cui l'associazione risulti iscritta nonché agli Enti a cui l'associazione sia eventualmente affiliata.

L'associazione potrà comunque esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero e con delibera del consiglio direttivo potranno essere istituite sedi operative .

TITOLO II - Scopo- Oggetto

Articolo 2 - L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro svolge la sua attività nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi un modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Articolo 3 – L'associazione ha per finalità lo sviluppo delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del decreto legislativo 117/2017 con particolare riguardo alle lettere d) e i) quindi la diffusione e la promozione della cultura con particolare attenzione all'espressività artistica nel settore del teatro, e comunque ogni altra attività funzionale all'insegnamento, formazione e condivisione culturale.

L'associazione, per realizzare le finalità istituzionali, si occuperà pertanto a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti attività:

1. Realizzazione spettacoli teatrali;
2. Organizzazioni di corsi teatrali per adulti e bambini;
3. Promozione alla lettura creativa presso biblioteche locali e non;
4. Promozione di laboratori teatrali e laboratori espressivi presso le Scuole

buca

Tommaso



- pubbliche e private di ogni ordine e grado, presso Centri Artistici di formazione e presso altre Associazioni con medesime finalità;
5. Rassegne teatrali, incontri stages, tesi a favorire la crescita culturale dei soci e, in generale del pubblico ;
 6. Eventi di varia natura tesi a favorire la partecipazione dei soci ad iniziative di ricerca, di sperimentazione, di formazione;
 7. Organizzare mostre, convegni, dibattiti, promozioni e gestione concorsi;
 8. Promozione e gestione attività editoriali;
 9. Promozione e gestione di cicli di film, videoproiezioni, concerti o altre iniziative a carattere musicale;
 10. Promozione di iniziative di formazione specifica agli Enti Pubblici stipulando convenzioni o richiedendo contributi partecipando attivamente alle forme decentrate del potere locale;
 11. Partecipazione a consorzi per gestione di iniziative culturali o di strutture a carattere culturale;
 12. Ricerca sponsorizzazioni e pubblicità utilizzando le normative fiscali vigenti che regolano la materia;
 13. Promozione di iniziative di turismo culturale in Italia e all'estero, promuovendo iniziative atte alla salvaguardia dell'ambiente e del nostro habitat;
 14. Servizio di somministrazione di alimenti e bevande ai soci presso la propria sede sociale;
 15. Acquisto beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento delle proprie attività. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applica l'art. 2659 del Codice Civile;
 16. Avanzando proposte ad Enti Pubblici e privati per l'organizzazione di attività sportive e promuovendole in prima persona,
 17. Gestendo in prima persona e/o aderendo a consorzi, Enti ed associazioni che abbiano per oggetto la promozione della pratica sportiva attraverso la gestione di impianti sportivi;
 18. Promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alla finalità dell'Associazione;
 19. Operando in collaborazione con le Istituzioni Pubbliche e private, quali, a titolo esemplificativo, l'Unione Europea, i Ministeri competenti, le realtà museali, gli

fu e. Pater

quindici

Enti locali, le Università nonché in collaborazione con altre organizzazioni del Terzo settore e con organizzazioni ed Istituzioni operanti in tale settore.

Per raggiungere tali scopi l'associazione può mettere in atto, in via secondaria e strumentale, ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, tutte quelle iniziative, in ogni campo della ricreazione, del tempo libero, del ristoro, dei servizi migliorativi della qualità della vita e dello spettacolo che, procurando finanziamenti indiretti, consentano l'espansione ed il continuo miglioramento delle attività di interesse generale ex art.5 Codice del Terzo Settore. Eventuali utili derivanti da attività commerciali vanno in ogni caso interamente destinati agli scopi sociali dell'associazione.

L'associazione può altresì svolgere qualsiasi attività, anche di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria, può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico comunque strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

TITOLO III - Soci

Articolo 4 - Le categorie dei soci sono le seguenti:

- a) Soci fondatori: sono coloro che hanno firmato l'atto costitutivo, i diritti doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari;
- b) Soci ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al presidente o al vicepresidente, i quali possono deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo.

Il numero dei soci è illimitato.

Articolo 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al presidente o al vicepresidente, i quali possono deliberare in merito e poi portare la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Per i minori è necessario l'assenso di un genitore. Il Consiglio Direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.

Luca Simon

Roberto Fauch

Le persone giuridiche che intendano diventare socie del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

Il Consiglio Direttivo convoca, entro tre mesi dalla presentazione della domanda di ammissione, l'Assemblea dei soci affinché deliberi all'unanimità in merito alle domande di ammissione. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato entro una settimana dall'adozione della delibera il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima Assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel Libro soci.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 6 - La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- quando maggiorenne a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e quindi a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- a collaborare alla realizzazione delle finalità associative compatibilmente con i propri interessi, attitudini e disponibilità di tempo;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento delle quote e contributi associativi.

Articolo 7 - I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota potrà essere aggiornata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Amalia

Giulio Fanello

Articolo 8 – Il rapporto associativo è a tempo indeterminato ma la qualifica di socio si perde per recesso, decadenza per morosità, esclusione o a causa di morte o scioglimento, nel caso di soci persone giuridiche.

Articolo 9 - Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

La decadenza viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, previo sollecito, anche collettivo, al versamento.

L'esclusione sarà proposta dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'Assemblea dei soci deve essere convocata entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo: in questo lasso temporale il socio, interessato dalla procedura di esclusione, si intende sospeso e pertanto gli deve essere trasmessa, unitamente alla convocazione all'Assemblea, nel corso della quale potrà contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione, il provvedimento di sospensione debitamente motivato con la proposta di esclusione.

Articolo 10 – L'eventuale delibera di esclusione del socio dovrà essere riportata nel Libro soci.

TITOLO V - Risorse economiche - Patrimonio

Articolo 11 - L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione ad eventi ed iniziative;
- c) eredità, donazioni e legati;

Am. P. Ten

F. Guicciardi

d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività strumentali e secondarie ai sensi dell'art.6 del Codice del Terzo Settore;

h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi, proventi derivanti dalla raccolta fondi ex art.7 Codice del Terzo Settore;

Il Patrimonio, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, il patrimonio associativo, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale ai propri associati lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri competenti organi associativi.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del DLgs 117/2017.

Esercizio Sociale - Articolo 12 - L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario o il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati affinché sia approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Guadagnoni

Guido G. Gaudenzi



TITOLO VI - Organi dell'Associazione

Articolo 13 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati, organo sovrano;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo, laddove eletto.

Assemblee - Articolo 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

Articolo 15 - L'assemblea ordinaria:

- 1) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 2) approva la programmazione delle attività;
- 3) approva il rendiconto economico e finanziario o bilancio e la relazione sulle attività o il bilancio sociale o altro strumento ritenuto idoneo a descrivere e/o a misurare l'impatto sociale dell'associazione;
- 4) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Presidente specificando nel verbale di elezione il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente;

Am. D. Inter

Guido Panchi

- 5) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 6) delibera all'unanimità sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;
- 7) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- 8) approva gli eventuali regolamenti;
- 9) delibera su tutte le materie sottoposte all'ordine del giorno non riconducibili alle competenze dell'assemblea straordinaria.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto di essere convocati tutti i soci ed hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi nel libro degli associati secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati.

Articolo 16 - In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, in giorno diverso dalla prima, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. I soci possono partecipare all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

bucajanton

Quirico Fanelet

Articolo 17 - L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle:

- 1) modificazioni dello Statuto;
- 2) trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- 3) scioglimento dell'Associazione e nomina dei liquidatori.

Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La delibera di scioglimento dell'Associazione deve essere assunta con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati in prima, seconda e terza convocazione. In quarta convocazione, la delibera viene adottata con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati presenti.

Articolo 18 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. Le funzioni di Segretario verbalizzante vengono affidate dal Presidente ad un socio, a meno che non siano assolve dal notaio.

Consiglio Direttivo - Articolo 19

Il Consiglio Direttivo e' formato da un numero dispari da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri nominati dall'Assemblea, compreso il Presidente. I componenti del Consiglio restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Vice Presidente e conferisce al proprio interno le deleghe alla funzioni come quella di Segretario e Tesoriere, oltre ad ogni ulteriore delega che si renda opportuno conferire. Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione e' fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o da consegnare a mano non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.



Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co.6, art.26 del Codice del terzo settore, ai quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio Direttivo e' investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il rendiconto economico e finanziario o il bilancio unitamente ad una relazione di accompagnamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Le modalità di redazione di tali documenti sono definite dal Consiglio Direttivo nel rispetto della Legge e valutate le Linee guida adottate in materia, tenuto conto anche delle caratteristiche dimensionali che assumerà il sodalizio nel tempo e l'eventuale impiego di risorse pubbliche

Articolo 20 - Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere a sostituirli laddove ci sia la disponibilità dei candidati risultati primi tra i non eletti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio convoca l'Assemblea per la nomina dei Consiglieri mancanti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente - Articolo 21 - Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente resta in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.





Organo di controllo – Articolo 22 - L'Assemblea può nominare un Organo di Controllo secondo quanto previsto con le indicazioni contenute nell'Art.30 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117. La nomina diventa obbligatoria nei casi citati dal predetto articolo.

Lavoratori – Articolo 23 - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o il 5% del numero degli associati.

Volontari e volontariato – Articolo 24 – L'associazione afferma il valore sociale del volontariato quale attività prestata a favore della comunità e del bene comune in maniera libera, gratuita, spontanea e senza fini di lucro neanche indiretti.

L'associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvarrà del volontariato in armonia con quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del d. lgs. 117/2017.

Al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta e documentate anche mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ai sensi e nei limiti previsti dall'art.17 d.lgs 117/2017. Sono esclusi rimborsi spese forfetari. L'associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'associazione.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali - Articolo 25 – Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il Libro soci, il Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo, registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi Consigliere.

bu...

quicoffonek

Articolo 26 – In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

TITOLO VIII – Norma di rinvio

Norma finale - Articolo 27 - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Handwritten signature

Handwritten signature: Daniele Fancetti

All. "A"

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Mercoledì 20 novembre 2019

Ore 21:00

FIRME DI PRESENZA

Cognome Nome	Firma di presenza
PISTOLESI ENRICA	
PIERINI LUCA	
MARRETTI DANIELA	
FRASCHETTI MARIO	
CUPOLA IVONNE	
TOZZINI MIRIO	
FIORINI MICHELA	
VENTURELLI ERIK	
CAJURELLI GRAZIANO	
GIMENEZ ALEJANDRA	
TENERINI RACHELE	
DI TEODORO DOMENICO	
DRACCHI HILDEGARDO	
TASSI SIMONE	
ROSSI SIMONA	

Lo Segretario
Marta...

Lo Presidente
Francesca...

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI GROSSETO

Copia conforme al suo originale depositato presso questo Ufficio e registrato il 12.2 NOV. 2019 al n. 2725 Mod.3 con esatti € *lirete* che si ...



Anna Maria GIULIANO (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Alessio Cecchi

Giuliano